

ECONOMIA ITALIANA

Fondata da Mario Arcelli

L'autonomia
differenziata

2025/1

 LUISS

CASMEF Centro Arcelli
per gli Studi Monetari e Finanziari

UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore
CESPEM
| Centro Studi di Politica economica
e monetaria "Mario Arcelli"

Economia Italiana

Fondata da Mario Arcelli

COMITATO SCIENTIFICO

(Editorial board)

CO-EDITORS

FRANCESCO NUCCI - Sapienza, Università di Roma

PAOLA PROFETA - Università Bocconi

PIETRO REICHLIN - Luiss Guido Carli

MEMBRI DEL COMITATO *(Associate Editors)*

CARLOTTA BERTI CERONI

Università di Bologna

MASSIMO BORDIGNON

Università Cattolica del Sacro Cuore

LORENZO CODOGNO

London School of Economics and Political Science

GIUSEPPE DE ARCANGELIS

Sapienza, Università di Roma

STEFANO FANTACONE

Centro Europa Ricerche

EMMA GALLI

Sapienza, Università di Roma

PAOLO GIORDANI

LUISS Guido Carli

GIORGIA GIOVANNETTI

Università di Firenze

ENRICO GIOVANNINI

Università di Roma "Tor Vergata"

ANDREA MONTANINO

Cassa Depositi e Prestiti

SALVATORE NISTICÒ

Sapienza, Università di Roma

ALESSANDRO PANDIMIGLIO

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti - Pescara

ALBERTO PETRUCCI

Luiss Guido Carli

GUSTAVO PIGA

Università di Roma "Tor Vergata"

BENIAMINO QUINTIERI

Università di Roma "Tor Vergata"

FABIANO SCHIVARDI

LUISS Guido Carli

MARCO SPALLONE

Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti - Pescara

FRANCESCO TIMPANO

Università Cattolica del Sacro Cuore

MARIO TIRELLI

Università Roma Tre

GIOVANNA VALLANTI

LUISS Guido Carli

DIRETTORE RESPONSABILE *(Editor in Chief)*: GIOVANNI PARRILLO

ADVISORY BOARD

PRESIDENTE *(President)*

PAOLO GUERRIERI - Sapienza, Università di Roma e PSIA, SciencesPo

CONSIGLIO *(Members)*

FEDERICO ARCELLI, Center for International Governance Innovation

RICCARDO BARBIERI, Tesoro

MARIANO BELLA, Confcommercio

PIERO CIPOLLONE, Banca Centrale Europea

STEFANO COSTA, Istat

FABIO DE PETRIS, British American Tobacco Italia

GIORGIO DI GIORGIO, Editrice Minerva Bancaria

DARIO FOCARELLI, Ania

RICCARDO GABRIELLI, Deloitte

MAURO MICILLO, Intesa Sanpaolo

STEFANO MICOSI, Assonime

FRANCESCO MINOTTI, Mediocredito Centrale

ROBERTO MONDUCCI, Osservatorio Imprese Estere

MARCO VALERIO MORELLI, Mercer

FABIOLA RICCARDINI, Istat

ALBERTO TOSTI, Sara Assicurazioni

MARCO VULPIANI, Deloitte

Economia italiana

Fondata da Mario Arcelli

numero 1/2025

Pubblicazione quadrimestrale

Roma

ECONOMIA ITALIANA

Rivista quadrimestrale fondata nel 1979 da Mario Arcelli

DIRETTORE RESPONSABILE

Giovanni Parrillo, Editrice Minerva Bancaria

COMITATO DI REDAZIONE

Simona D'Amico (*coordinamento editoriale*)

Francesco Baldi

Nicola Borri

Giuseppina Gianfreda

Rita Mascolo

Guido Traficante

(Pubblicità inferiore al 70%)

Autorizzazione Tribunale di Roma n. 43/1991

ISSN: 0392-775X

Gli articoli firmati o siglati rispecchiano soltanto il pensiero dell'Autore e non impegnano la Direzione della Rivista.

I *saggi* della parte monografica sono a invito o pervengono a seguito di call for papers e sono valutati dall'editor del numero.

I *contributi* vengono valutati anonimamente da due referee individuati dagli editor o dalla direzione e redazione con il supporto dei membri del Comitato Scientifico.

Le *rubriche* sono sottoposte al vaglio della direzione/redazione.

Finito di stampare nel mese di maggio 2025

www.economiaitaliana.org

Editrice Minerva Bancaria srl

DIREZIONE E REDAZIONE Largo Luigi Antonelli, 27 – 00145 Roma
redazione@economiaitaliana.org

AMMINISTRAZIONE EDITRICE MINERVA BANCARIA S.r.l.
presso Ptsclas, Viale di Villa Massimo, 29
00161 - Roma
amministrazione@editriceminervabancaria.it

Segui Editrice Minerva Bancaria su:



Sommario

L'autonomia differenziata

EDITORIALE

- 5 Il percorso accidentato dell'autonomia differenziata
M. Bordignon, L. Rizzo, G. Turati

SAGGI

- 57 Sotto la spada di Damocle. Problemi costituzionali e applicativi del regionalismo differenziato in Italia
M. Massa
- 91 La dimensione territoriale dell'offerta di servizi pubblici in Italia: una fotografia dell'esistente
G. Messina, R. Torrini
- 125 I Livelli Essenziali delle Prestazioni: identificazione e finanziamento alla luce dei lavori per l'attuazione dell'autonomia differenziata
C. C. Losito, F. Porcelli
- 183 La scuola nell'autonomia differenziata
A. Zanardi
- 207 Verso l'autonomia differenziata: riflessioni su devoluzione e sanità in Italia
V. Carrieri

INTERVENTI

- 233 Autorità subnazionali e governance dell'UE: un rapporto problematico
L. R. Pench
- 251 Banche locali: quale spazio per la legislazione concorrente Stato-Regione?
A. Baglioni
- 263 La finanza locale decentrata nelle Regioni e Province autonome del Nord Italia
U. Galmarini, R. Secomandi
- 299 Stato, regioni e territori. L'autonomia differenziata dopo la sentenza della Corte Costituzionale
G. Cerea
- 317 Perché no a questa autonomia differenziata
G. Pisauro

La scuola nell'autonomia differenziata

Alberto Zanardi*

Sintesi

Questo lavoro discute delle prospettive di attuazione dell'autonomia differenziata in Italia con particolare riferimento all'ambito dell'istruzione pubblica. Tra le materie decentrabili a favore di singole Regioni, l'istruzione è certamente una delle più rilevanti per le implicazioni sui diritti civili e sociali garantiti dalla Costituzione e per l'ammontare delle risorse finanziarie potenzialmente coinvolte. L'estensione dei Livelli essenziali delle prestazioni individuati in tema di istruzione e l'esclusione di fatto, da parte di una recente sentenza della Corte costituzionale, delle "norme generali sull'istruzione" dalle materie regionalizzabili, limitano gli spazi di autonomia effettivamente disponibili per le singole Regioni. Le richieste delle Regioni in materia di istruzione dovranno essere riviste alla luce di questi nuovi vincoli.

* Università di Bologna, alberto.zanardi@unibo.it

Abstract - The implementation of the asymmetric federalism in Italy: the case of education

This paper discusses the prospects for implementing asymmetric federalism in Italy, with particular reference to the field of public education. Among the areas of public intervention that can be decentralized in favor of individual Regions, education is certainly one of the most significant due to its implications for civil and social rights guaranteed by the Constitution and the amount of financial resources potentially involved. The extension of the Essential Levels of Services (LEP) identified in the field of education and the de facto exclusion, by a recent Constitutional Court ruling, of 'general education norms' from the matters that can be regionalized, limit the actual scope of autonomy available to individual Regions. Regional requests regarding education will need to be revised in light of these new constraints

JEL Classification: I20; H75; H77

Parole chiave: Autonomia differenziata; Istruzione; Regioni

Keywords: Asymmetric federalism; Education; Regions

1. Introduzione

Come cambierebbe la scuola italiana se l'autonomia differenziata (AD) venisse attuata? Si rischierebbe un Far-West di tanti sistemi scolastici regionali in competizione tra loro oppure, all'opposto, di fatto non cambierà nulla per studenti e famiglie? Troppi sono ad oggi gli elementi di indeterminatezza, gli snodi politici e tecnici ancora da risolvere (riformulazione della legge Calderoli, determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, richieste di funzioni da parte delle Regioni, confronto con il governo, passaggio in Parlamento delle eventuali intese) per fornire una risposta univoca. Certamente è possibile comunque fornire alcuni elementi di valutazione¹.

Dopo la sentenza della Consulta (192/2024) sulla parziale incostituzionalità della legge Calderoli (86/2024), il cantiere dell'AD sembra destinato a viaggiare su tempi più lunghi, data la rilevanza delle modifiche richieste alla legge. Tuttavia, anche in questo orizzonte temporale più disteso, tutte le questioni che finora hanno animato il dibattito sull'attuazione dell'AD restano aperte. Tra queste, la prospettiva di una regionalizzazione differenziata dell'istruzione statale occupa una posizione centrale.

Questo rilievo è motivato da almeno tre ragioni. Da un lato, il sistema scolastico è un elemento identitario dell'unità nazionale che, in quanto tale, dovrebbe garantire un'offerta formativa universale e uniforme su tutto il territorio del Paese, come condizione per assicurare a tutti i cittadini parità di opportunità e di accesso ad una cittadinanza sostanziale (Costituzione, art. 33 e 34). In secondo luogo, le politiche pubbliche per l'istruzione si sono da sempre contraddistinte per l'altra conflittualità in sede di attuazione tra Stato,

¹ Questo articolo riprende, amplia e aggiorna quanto riportato in A. Zanardi (2024).

Regioni e istituzioni scolastiche quanto a ruoli, competenze e funzioni², con il rischio che un'eventuale estensione dell'AD anche al settore dell'istruzione possa aprire un ulteriore fronte di questa conflittualità. Infine, tra le materie di intervento pubblico regionalizzabili secondo lo schema dell'AD, l'istruzione è quella potenzialmente più rilevante in termini finanziari.

Riguardo a quest'ultimo profilo, è certamente vero che la quantificazione delle risorse finanziarie potenzialmente coinvolte dall'AD è ad oggi operazione complessa e sostanzialmente impraticabile, non essendo ancora definite la portata e la natura delle funzioni pubbliche effettivamente richieste dalle Regioni – se “sostitutive” di quelle oggi esercitate dallo Stato, oppure “aggiuntive” –, nonché le scelte politiche sulla valorizzazione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep) rilevanti per tali funzioni. E tuttavia, una valutazione del perimetro massimo della spesa statale decentrabile nell'ipotesi estrema in cui tutte le Regioni a statuto ordinario richiedessero l'assegnazione di tutte le funzioni oggi esercitate dallo Stato nelle materie regionalizzabili in modo differenziato porterebbe a un trasferimento di risorse di poco superiore a 60 miliardi di euro di cui quasi 40 riconducibili alla sola istruzione. Si tratta dunque dell'ambito di gran lunga più rilevante in termini finanziari, quasi completamente destinato alla gestione del personale.

2. L'istruzione nel disegno della legge Calderoli e nella sentenza della Corte costituzionale

La legge Calderoli introduce una serie di elementi (perlopiù procedurali) per dare attuazione alla disposizione della Costituzione (art. 116, c. 3 in-

2 In questo senso Troisi (2020).

trodotto dalla riforma del 2001) che prevede, come noto, la possibilità di attribuire a singole Regioni che ne facciano richiesta (di seguito: Regioni ad autonomia differenziata – Rad) “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” riguardo a funzioni pubbliche oggi esercitate dallo Stato in un insieme molto ampio di “materie” di intervento pubblico (ben ventitré!). Le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” potrebbero comprendere l’attribuzione alle Rad tanto di potestà legislative quanto di maggiori funzioni amministrative. Tra le materie in cui rientrano le funzioni pubbliche regionalizzabili sono previste anche le “norme generali sull’istruzione” (art. 117, c. 2, lett. n) e, distintamente, l’“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale” (art. 117, c. 3).

In particolare, la legge Calderoli distingue le materie (da intendersi, dunque, come insiemi di funzioni pubbliche) attribuibili alle Rad in due distinte categorie: le materie Lep e le materie non-Lep. Le prime sono quelle per le quali sono rilevanti i Lep, cioè specifiche prestazioni a favore dei cittadini, o anche regole che stabiliscono standard qualitativi o quantitativi, concernenti i diritti civili e sociali dei cittadini da garantire, anche dalle Rad, su tutto il territorio del Paese, la cui fissazione è riservata, secondo la Costituzione, allo Stato. Per le materie Lep è stato previsto un “regime di maggiore tutela”: il trasferimento effettivo alle Rad è subordinato alla preventiva determinazione dei Lep corrispondenti da parte del governo, insieme con le risorse per il loro finanziamento valutate in condizioni di efficienza e appropriatezza (fabbisogni standard), entro due anni dall’approvazione della legge Calderoli. Qualora il governo decidesse di introdurre Lep aggiuntivi rispetto a quelli già previsti esplicitamente o implicitamente nella normativa vigente, o di rivederli in aumento per garantire prestazioni più generose, dovrà, ovviamente, prevedere

idonea copertura finanziaria. Sempre per le materie Lep, qualora venissero regionalizzate, le prestazioni rese dalle Rad dovranno essere monitorate per verificare l'effettiva realizzazione dei Lep corrispondenti stabiliti dal governo. Al contrario, per le materie non-Lep, quelle per le quali il legislatore nazionale ha ritenuto (almeno finora) che non siano rilevanti diritti civili e sociali dei cittadini e per le quali, di conseguenza, non ha stabilito standard di servizio minimi o regole a livello nazionale, il trasferimento alle Rad, se concordato con il governo, potrà essere avviato immediatamente.

A partire dall'impianto generale appena descritto, la legge Calderoli procede poi, sulla base dell'istruttoria condotta dal "Comitato tecnico-scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni" (cosiddetto "Comitato Cassese")³, ad applicare questa distinzione alle 23 materie di cui all'art. 116, c. 3. Quattordici materie vengono specificamente riconosciute come Lep, le restanti nove come materie non-Lep⁴. Tra le prime figurano anche, come era da attendersi dati i rilevanti diritti civili e sociali coinvolti, l'istruzione e le norme generali sull'istruzione (insieme con, tra l'altro, le grandi reti di trasporto e di navigazione, la tutela e sicurezza del lavoro, la ricerca scientifica).

Nella realtà, tuttavia, la separazione tra materie Lep e non-Lep non è così netta. Poiché le "materie" sono di fatto aggregazioni di funzioni pubbliche eterogenee quanto a rilevanza dei diritti civili e sociali dei cittadini, oggetto della distinzione dovrebbero essere, appunto, le funzioni. Ad esempio, non è immediatamente comprensibile perché la protezione civile sia stata collocata dalla legge Calderoli tra le materie non-Lep, dato che certamente include for-

3 Cfr. il Rapporto finale del Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP) 30 ottobre 2023: <https://www.affariregionali.it/it/comunicazione/notizie/rapporto-finale-clep/>

4 Tra queste la protezione civile, il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, il commercio con l'estero.

me di intervento pubblico che coinvolgono importanti diritti civili e sociali, anche se in questa materia la legislazione vigente non richiama esplicitamente alcun Lep. La necessità di riferirsi nell'attuazione dell'AD a specifiche funzioni pubbliche e non a intere materie è, non a caso, uno punti evidenziati dalla Corte costituzionale con la sentenza 192/2024 che, oltre a dichiarare l'illegittimità di alcune disposizioni della legge Calderoli, fissa una serie di punti fermi per un modello di regionalismo coerente con la Costituzione⁵.

Limitandosi agli aspetti più direttamente connessi al tema dell'istruzione, la sentenza sottolinea come la richiesta di regionalizzazione “va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico e altro) in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi – in termini di efficacia e di efficienza, di equità e di responsabilità”. Per tali motivi le richieste di devoluzione di specifiche funzioni devono essere “precedute da un'istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico”. La sentenza prescrive poi che anche per le funzioni non-Lep le risorse da attribuire alle Regioni richiedenti siano commisurate, analogamente alle funzioni Lep, a valutazioni dei rispettivi fabbisogni standard, e non alla spesa attualmente sostenuta dallo Stato nel territorio della Regione. Secondo la Corte, infatti, la spesa storica potrebbe riflettere inefficienze nell'erogazione di quelle funzioni, che vanno sterilizzate nel momento in cui si determina l'ammontare “corretto” delle risorse finanziarie da assegnare alla Regione richiedente.

La Corte applica poi concretamente queste indicazioni di metodo, arrivando a individuare specifici insiemi di funzioni per i quali il trasferimento

5 Cfr. Rossi e Zanardi (2024).

è sì possibile, ma “in linea di massima difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà”, di fatto restringendo il perimetro delle funzioni regionalizzabili previste dall’art. 116, c. 3 della Costituzione. Tra questi insiemi di funzioni nella sostanza esclusi – oltre al commercio con l’estero, alla tutela dell’ambiente, alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, ai porti e aeroporti civili, alle grandi reti di trasporto e di navigazione, alle professioni (in particolare quelle ordinistiche), all’ordinamento della comunicazione – la Corte include anche le “norme generali dell’istruzione”. In particolare, la Consulta sottolinea che le “norme generali dell’istruzione” sono funzionali ad assicurare “la previsione di una offerta formativa sostanzialmente uniforme sull’intero territorio nazionale, l’identità culturale del Paese ... Non sarebbe quindi giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l’intima connessione di questi aspetti con il mantenimento dell’identità nazionale”.

La sentenza della Corte costituzionale ha poi giudicato incostituzionale tutto il procedimento previsto dalla legge Calderoli per la determinazione dei Lep, basato sull’approvazione da parte del Governo di decreti legislativi a partire dai principi direttivi contenuti nella Legge di bilancio del 2023. Tali decreti legislativi poggerebbero, secondo la Corte, su una “delega in bianco” mentre sarebbe necessario attribuire al Parlamento un ruolo pieno nella determinazione dei Lep. In risposta a tali rilievi, il Governo ha preannunciato la presentazione al Parlamento di un apposito disegno di legge di delega per la determinazione dei Lep.

3. I Lep dell'istruzione

In coerenza con il rilievo dato dalla legge Calderoli alla determinazione dei Lep quale condizione necessaria per la regionalizzazione differenziata delle materie (per meglio dire, funzioni, dopo la sentenza della Corte) in cui siano rilevanti diritti civili e sociali, il Comitato Cassese⁶ ha proceduto, nel corso degli ultimi due anni, ad individuare nella legislazione vigente le norme che definiscono, esplicitamente o implicitamente, prestazioni o regole riconducibili al concetto di Lep. Si tratta di un lavoro finalizzato a fornire a Governo e Parlamento una base conoscitiva che consenta di giungere poi alla determinazione effettiva dei Lep. Come risultato della sua analisi, il Comitato Cassese ha individuato nelle varie materie potenzialmente regionalizzabili ben 283 Lep specifici. Se, e nella misura in cui, i Lep identificati dal Comitato verranno fatti propri e specificati da Parlamento e Governo, costituiranno gli standard che dovranno essere comunque garantiti da qualsiasi Regione che volesse assumere competenze nelle funzioni pubbliche corrispondenti.

In particolare, nell'ambito dell'istruzione il Comitato Cassese ha individuato un insieme di trenta Lep che abbracciano gran parte degli aspetti dell'offerta formativa (tab. 1). Alcuni si sostanziano in standard organizzativi, quantitativi e qualitativi che concorrono alle effettive prestazioni di istruzione e formazione da erogare a favore degli studenti. Si pensi, ad esempio, ai criteri e alle procedure – già oggi adottate dal Ministero dell'Istruzione – per la determinazione della rete scolastica per i vari ordini e gradi dell'istruzione pubblica.

⁶ Istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 23 marzo 2023.

Tabella 1 Lep individuati nelle materie “istruzione” e “norme generali sull’istruzione” dal “Comitato Casese”

Macro-ambiti	Ambiti	Descrizione Lep	Lep a beneficio individuale	Lep a beneficio collettivo	Lep relativi a regole e vincoli nazionali
Ordinamenti, programmazione, rete	Diritto/dovere all'istruzione e rete scolastica	Criteri, presupposti e procedure per la definizione della rete scolastica relativa alle istituzioni scolastiche. Criteri per la definizione del contingente di Dirigenti scolastica e Direttori dei servizi generali amministrativi (1)	X		
	Articolazione e struttura dei cicli scolastici	Assetto, scansione e durata del primo (2) e del secondo ciclo (3) di istruzione e dei relativi gradi		X	
	Sistema integrato 0-6	Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-3 anni mediante servizi educativi per l'infanzia di competenza regionale, 4-6 anni mediante scuola dell'infanzia di competenza statale (4)		X	
	Curricula dei cicli, programmi di studi, obiettivi e traguardi di apprendimento	Curricula dei cicli, programmi di studi, certificazione delle competenze del primo (5) e del secondo ciclo (6) di istruzione		X	
	Assetti didattici: quadri orari, scansione dei percorsi, per gradi e cicli	Articolazione degli assetti didattici, dei quadri orari, dei piani di studio per il primo (7) e per il secondo ciclo (8) di istruzione		X	
	Valutazione alunni. Primo e secondo ciclo di istruzione	Presupposti, caratteri, modalità di espressione e finalità della valutazione periodica e finale per il primo (9) e per il secondo ciclo (10) di istruzione			X
	Esami di stato	Criteri del procedimento e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato al termine di ciascun ciclo di istruzione (11)			X
	Istruzione e formazione professionale	Servizio di istruzione e formazione professionale garanzia del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione professionale (12)		X	
	Istruzione per gli adulti	Presupposti, caratteri, finalità e modalità per i percorsi relativi all'acquisizione delle competenze legate al diritto/dovere di istruzione per gli adulti (13)		X	
	Programmazione: formazione delle classi	Definizione dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi della scuola dell'infanzia (14), della scuola primaria (15), della scuola secondaria di primo grado (16), della scuola secondaria di secondo grado (17)	X		

Macro-ambiti	Ambiti	Descrizione Lep	Lep a beneficio individuale	Lep a beneficio collettivo	Lep relativi a regole e vincoli nazionali
Parità scolastica	Parità scolastica	Requisiti e modalità per il riconoscimento della parità scolastica (18)			X
	Formazione iniziale	Modalità e percorsi accademici per l'acquisizione di standard professionali per il personale docente (19) e per il personale specializzato di sostegno (20)			X
Personale scolastico	Reclutamento	Svolgimento di procedure selettive di reclutamento del personale docente, del personale dirigente scolastico, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (21)			X
	Formazione in servizio e continua	Modalità di svolgimento del percorso e prova del personale scolastico, antecedente alla conferma nei ruoli (22) e dell'aggiornamento professionale, di formazione continua del personale scolastico (23)			X
Edilizia e innovazione digitale	Edilizia	Requisiti, criteri, procedimenti e modalità per l'adeguamento degli edifici scolastici alle esigenze didattiche (24) e alla sicurezza, igiene, sanità, accessibilità (25)			X
	Digitalizzazione	Criteri, indirizzi e interventi per la digitalizzazione degli ambienti e strumenti di apprendimento, per lo sviluppo delle competenze degli studenti (26) e per garantire il diritto alla connessione veloce e sicura per tutti gli studenti (27)	X	X	
Diritto allo studio	Diritto allo studio	Attività finalizzate a garantire l'inclusione scolastica (28), la presenza e formazione del personale specializzato sul sostegno agli alunni con disabilità (29); criteri e modalità per le prestazioni in tema di diritto allo studio degli studenti (30)	X		

Fonte: Comitato tecnico scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, Rapporto finale, 30 ottobre 2023.

Nota: i numeri riportati tra parentesi indicano gli specifici Lep individuati dal Comitato.

Altri Lep riguardano la fissazione di parametri nazionali per regolare alcuni profili fondamentali dell'offerta formativa come, ad esempio, l'articolazione e la struttura (scansione e durata) dei cicli scolastici, i curricula e i programmi di studio, i quadri orari dei vari cicli, le caratteristiche della valutazione periodica e finale per ciascun ciclo di istruzione, la regolamentazione degli esami di Stato, i criteri per il riconoscimento delle scuole paritarie. Nell'ambito del personale, sono riconosciute come Lep le procedure selettive, uniformi per l'intero territorio nazionale, per il reclutamento del personale docente, dei dirigenti scolastici, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ed anche le modalità di svolgimento della formazione iniziale e in servizio dei docenti. Ma i Lep riguardano anche gli standard di edilizia scolastica e di dotazione digitale degli ambienti scolastici, le attività per l'inclusione scolastica, gli interventi per il diritto allo studio.

I Lep riconosciuti dal Comitato Cassese coprono dunque pressoché integralmente le dimensioni fondamentali del sistema di istruzione nazionale. E difficilmente avrebbe potuto essere altrimenti dato che già oggi la normativa statale in materia, pur facendo solo di rado riferimento diretto ed esplicito a "livelli essenziali", interviene ampiamente sugli aspetti della scuola rilevanti per i diritti civili e sociali, fissando di fatto dei Lep "impliciti".

Tuttavia, questi Lep sono quasi sempre formulati in termini assai generali, basandosi spesso su concetti indeterminati di "adeguatezza" o di "appropriatezza" nel livello di attivazione delle varie misure di intervento pubblico. Questo li rende difficilmente utilizzabili come criterio operativo per individuare il perimetro in cui deve essere garantita l'omogeneità delle politiche pubbliche tra territori, per guidare l'attribuzione dei finanziamenti alle Rad e il monitoraggio delle prestazioni rese da queste ultime. Il rischio è che l'indeterminatezza nella determinazione dei Lep apra, nel caso di regionalizzazione delle

funzioni pubbliche corrispondenti, spazi di differenziazione nei servizi resi che invece, in linea generale, dovrebbero essere esclusi.

I decreti legislativi di definizione dei Lep, che il Governo emanerà in attuazione della preannunciata legge di delega (cfr. par. 2), dovranno quindi provvedere a specificare in modo più puntuale prestazioni e regole da garantire su tutto il territorio nazionale, e a darne, nel caso servizi resi agli studenti e alle famiglie, un'adeguata quantificazione finanziaria in termini di risorse richieste per la loro fornitura mediante la determinazione dei corrispondenti fabbisogni standard.

4. Le richieste regionali e i meccanismi di finanziamento

Una volta che il Parlamento e il Governo avranno determinato, attraverso l'apposita legge di delega e i corrispondenti decreti legislativi di attuazione, i Lep relativi anche all'istruzione, sarà innanzitutto necessario distinguere, tra le funzioni pubbliche richieste dalle Rad (siano o non siano collegate ai Lep così definiti), quelle che implicano un trasferimento di risorse umane e finanziarie dallo Stato da quelle che invece non rilevano sul piano dell'allocazione delle risorse.

Se le funzioni attribuite a una Regione fossero “sostitutive” di quelle già oggi esercitate dallo Stato (come nel caso di regionalizzazione di personale oggi statale, richiesto per garantire determinati servizi ai cittadini), il loro finanziamento dovrebbe realizzarsi attraverso il trasferimento di risorse misurate in termini di fabbisogni standard, a fronte della minore spesa statale. Se invece le competenze richieste dalla Regione fossero “aggiuntive” rispetto a quelle oggi statali, riguardando ad esempio il riconoscimento di una più

ampia autonomia regolamentare (come nel caso della possibilità di istituire fondi regionali per l'integrazione del personale scolastico e del loro trattamento salariale), le maggiori spese regionali non sarebbero sostitutive di quelle dello Stato (semplicemente non esisterebbe una spesa storica statale corrispondente). Pertanto, il loro finanziamento ricadrebbe integralmente, in linea di principio, sulle risorse proprie della Regione.

Per le funzioni pubbliche che comportano un trasferimento di risorse – quelle “aggiuntive” – è, come detto, necessario che la loro quantificazione finanziaria sia calcolata in termini standard, cioè secondo le caratteristiche strutturali (numero di studenti, numero delle scuole, densità della popolazione, ecc.) che determinano il “fabbisogno scolastico” di ciascun territorio regionale. Le Rad che dovessero chiedere di gestire autonomamente tali funzioni riceveranno risorse tali da coprire questi fabbisogni standardizzati.

Stimare le risorse standard per ciascuna funzione richiesta, specie se collegata a specifici Lep, sarà tuttavia operazione assai complessa. Le difficoltà riguardano innanzitutto la raccolta delle informazioni sulla spesa richieste per la stima: per molte delle funzioni potenzialmente oggetto di devoluzione non è agevole individuare nei bilanci ministeriali la spesa attuale (la cosiddetta spesa storica) corrispondente e, ancor più, attribuirla ai singoli territori regionali. Una delle principali difficoltà consiste nel fatto che le spese per il personale, che in molti casi, specialmente per i servizi dell'istruzione, rappresentano la voce più rilevante, sono riportate in capitoli trasversali e non suddivise, secondo un approccio analitico, tra le diverse prestazioni erogate.

Quando poi le funzioni richieste includeranno prestazioni tutelate da Lep, che, come visto, a legislazione vigente coprono pressoché tutte le dimensioni fondamentali del sistema di istruzione nazionale, la determinazione dei corrispondenti fabbisogni standard potrebbe presentare ulteriori complessità.

Sempre per ragioni informative, la stima dei fabbisogni standard regionali difficilmente potrà essere condotta specificamente per ciascun singolo Lep. Analogamente a quanto evidenziato sopra, le informazioni sulla spesa attuale dello Stato, registrate nei bilanci dei singoli Ministeri, non sono rilevate secondo le prestazioni Lep, ma per aggregazioni di natura differente (missioni, programmi, azioni). Di conseguenza, la stima dei fabbisogni standard regionali dovrà spesso procedere per materie, o ambiti di materie, perdendo così, nella quantificazione delle risorse finanziarie, il collegamento diretto con i singoli Lep individuati nella decisione politica.

È all'interno di questo quadro che si inseriranno le richieste che le Rad decideranno di presentare al Governo per la scuola, una volta determinati i relativi Lep. Quale sarà l'estensione di queste richieste? Quali i loro contenuti? All'interno di uno scenario certamente in divenire, qualche indicazione può essere ricavata dalle richieste presentate dalla Regione Veneto al Ministro per gli affari regionali nel luglio scorso⁷ alla ripresa dei negoziati per l'attuazione dell'AD dopo l'approvazione della legge Calderoli⁸. Le principali richieste relative all'istruzione sono illustrate nella tabella 2.

7 Il documento delle richieste predisposte dal Presidente Zaia è stato reso pubblico solo successivamente, nell'ottobre scorso, dietro richiesta dei componenti di opposizione nel Consiglio regionale. Cfr. https://corrieredelveneto.corriere.it/politica/cards/il-dossier-sull-autonomia-tutte-le-richieste-del-veneto/il-dossier-con-tutte-le-richieste-i-punti-e-le-ragioni-del-veneto_principale.shtml.

8 Benché la trattativa riguardasse le richieste di maggiore autonomia nell'ambito delle sole nove materie non-Lep, coerentemente con l'impianto della legge Calderoli, il pacchetto di richieste reso pubblico dalla regione Veneto include anche quelle negli ambiti Lep, compresa l'istruzione.

Tabella 2 Regione Veneto: principali richieste di autonomia differenziata nel campo dell'istruzione (documento del luglio 2024)

	Funzione aggiuntiva (no trasferimento risorse)	Funzione sostitutiva (trasferimento risorse)	Rilevanza del Lep (Comitato Cassese)
Potestà legislativa in materia di organizzazione del sistema scolastico regionale (incluse le scuole paritarie)	X		X
Potestà legislativa in materia di determinazione della rete scolastica, del fabbisogno di personale e sua distribuzione tra le istituzioni scolastiche	X	X ?	X
Potestà legislativa in materia di valutazione del sistema regionale di istruzione con anche l'introduzione di ulteriori indicatori	X		X
Potestà legislativa per l'introduzione di criteri ulteriori per il riconoscimento della parità scolastica e dell'assegnazione di contributi alle scuole paritarie	X		X
Potestà legislativa per la programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello e dell'offerta formativa integrata istruzione-formazione professionale	X ?		X
Potestà legislativa in materia di piani di sviluppo professionale dei docenti	X		X
Potestà legislativa per la determinazione del fabbisogno regionale per l'edilizia scolastica, per la programmazione e selezione degli interventi	X	X ?	X
Potestà legislativa per la costituzione di un Fondo unico regionale per l'edilizia scolastica dove far confluire le risorse dei vari fondi nazionali in materia	X	X	X
Per l'esercizio delle funzioni amministrative corrispondenti alle potestà legislative di cui sopra: istituzione di una struttura regionale di governo del sistema scolastico mediante il trasferimento delle competenze, delle risorse finanziarie e del personale degli attuali organi statali sul territorio (Ufficio scolastico regionale e Uffici d'ambito territoriale) oltreché dei dirigenti scolastici. Costituzione di appositi ruoli regionali per il personale trasferito			
		X	

In generale, nell'illustrare le proprie richieste in materia di istruzione, la Regione Veneto dichiara che l'obiettivo è di valorizzare "l'insieme delle risorse regionali adattando l'offerta formativa alle particolarità del contesto economico e sociale che caratterizzano la Regione". Emerge inoltre, a sostegno delle richieste, un giudizio negativo relativamente all'inerzia o all'azione insoddisfacente delle politiche pubbliche del governo nazionale, che la Regione Veneto ritiene pertanto di saper meglio condurre in autonomia. Nel campo dell'istruzione, una delle questioni più rilevanti è in questo senso quella della carenza di continuità didattica determinata dai trasferimenti frequenti e dalle assegnazioni provvisorie dei docenti statali, sia per il personale di insegnamento comune sia per quello di sostegno⁹. Il Veneto è una delle regioni in cui la percentuale di docenti per posti comuni a tempo determinato è più elevata (con livelli che superano il 20 per cento in quasi tutte le Province, contro un 15 per cento nazionale e un-8-9 per cento in Campania e in Sicilia)¹⁰. Da questo punto di vista le richieste di autonomia differenziata, più che riflettere una "condizione particolare" a livello territoriale, sembrano mettere in evidenza questioni nazionali che, proprio perché chiamano in causa inefficienze di sistema, richiederebbero una gestione unitaria.

Va comunque rilevato che le istanze di maggiore autonomia sono presentate dalla Regione Veneto senza un'adeguata dimostrazione dei vantaggi – in termini di efficacia e di efficienza, di equità e di responsabilità – che la loro regionalizzazione differenziata dovrebbe produrre tanto per collettività regionale quanto per quella nazionale, come invece è richiesto dalla sentenza delle Corti costituzionale. Il che dovrebbe comportare, quanto meno, che, alla luce

9 Cfr, ad esempio: https://corrieredelveneto.corriere.it/venezia-mestre/cronaca/22_novembre_15/mille-docenti-spostati-due-mesi-via-lezioni-genitori-protestano-donazzan-un-errore-grave-a26ea514-64ff-11ed-86e0-7bd3cb81bfd3.shtml

10 Cfr. <https://www.openpolis.it/la-continuita-didattica-per-valorizzare-il-lavoro-degli-insegnanti/>

delle conclusioni della Consulta, le richieste di maggiore autonomia siano riformulare sulla base di motivazioni e giustificazioni più solide di quelle attuali.

Nel merito, le richieste del Veneto riguardano l'attribuzione di maggiori potestà legislative – e dunque un rafforzamento dell'autonomia regolamentare più che direttamente gestionale o amministrativa – in ambiti fondamentali dell'offerta formativa, sebbene descritti in termini piuttosto generali: dall'organizzazione del sistema scolastico regionale, alla determinazione della rete scolastica, del fabbisogno di personale e sua distribuzione tra le istituzioni scolastiche, alla valutazione del sistema regionale di istruzione con l'introduzione di indicatori aggiuntivi rispetto a quelli nazionali dell'Invalsi, all'introduzione di criteri ulteriori per il riconoscimento della parità scolastica e dell'assegnazione di contributi alle scuole paritarie, alla programmazione dei percorsi di apprendistato di primo livello e dell'offerta formativa integrata istruzione-formazione. Si aggiungono le richieste di potestà legislativa in materia di regolamentazione del personale, con la programmazione dei piani di sviluppo professionale dei docenti, e di edilizia scolastica, con l'attribuzione di spazi di autonomia nella determinazione del fabbisogno regionale, nella programmazione e selezione degli interventi e la costituzione di un Fondo unico regionale per l'edilizia scolastica dove far confluire le risorse dei vari fondi nazionali in materia.

Per il concreto esercizio delle funzioni di gestione collegate alle maggiori potestà legislative descritte sopra, la Regione Veneto prospetta poi la costituzione di una struttura regionale di governo del sistema scolastico mediante il trasferimento delle competenze, delle risorse finanziarie e del personale delle attuali strutture statali apicali sul territorio (Ufficio scolastico regionale e Uffici d'ambito territoriale). Viene inoltre richiesto il trasferimento dei dirigenti

scolastici per i quali si prevede la costituzione di appositi ruoli regionali, salva ovviamente la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale. Contestualmente al trasferimento del personale, lo Stato dovrebbe procedere al trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato al momento del trasferimento.

Complessivamente, si tratta di richieste che ricalcano quasi integralmente quanto previsto nelle pre-intese sottoscritte nel febbraio 2018 tra l'allora governo Gentiloni e – distintamente, ma con contenuti sostanzialmente analoghi – le Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna¹¹. Significativamente, nel pacchetto di richieste più recenti è stata espunta la possibilità, precedentemente inclusa nelle pre-intese, di costituire un fondo regionale per consentire l'integrazione dell'organico nonché ulteriori posti in deroga. Come detto, le richieste attuali prevedono la potestà legislativa regionale nella determinazione del fabbisogno di personale, senza tuttavia rivendicare il passaggio del personale statale, ad eccezione dei dirigenti scolastici, sotto l'ordinamento regionale.

Le richieste avanzate dalla Regione Veneto in materia di istruzione pongono diversi spunti di riflessione. Il primo è che gli spazi di autonomia rivendicati dalla Regione riguardano ambiti che, almeno seguendo le conclusioni del Comitato Cassese, sono tutti rilevanti per la determinazione dei Lep, come emerge chiaramente dal confronto tra la tabella 1 (Lep) e la tabella 2 (richieste). Ciò evidenzia come le richieste della Regione Veneto investano elementi portanti del sistema di formazione nazionale (rete scolastica, organici, sistemi di valutazione, parità scolastica, formazione dei docenti in servizio, ecc.) con

11 Si tratta di pre-intese che erano state raggiunte, va sottolineato, in un contesto in cui la preventiva determinazione dei Lep, prevista dalla legge Calderoli, non era ancora stata introdotta.

la conseguenza che gli interventi di regolamentazione adottati dalla Regione nell'esercizio della maggiore autonomia dovrebbero essere coerenti con i Lep nazionali, "integrandoli" ma senza violarli.

Ma in modo ancor più pervasivo, proprio perché toccano aspetti fondamentali del sistema di istruzione nazionale, molte delle richieste di maggiore potestà legislativa avanzate dalla Regione Veneto rientrano pienamente nelle "norme generali sull'istruzione", materia che la sentenza della Corte costituzionale ha di fatto escluso dalla regionalizzazione differenziata in quanto questa minerebbe "la previsione di una offerta formativa sostanzialmente uniforme sull'intero territorio nazionale, l'identità culturale del Paese" (cfr. par. 2).

Guardando poi alle specificità di alcune singole richieste, va evidenziato che la rivendicazione di una potestà legislativa regionale sul dimensionamento della rete scolastica, che comporta autonomia nelle politiche di accorpamento delle istituzioni scolastiche, potrebbe confliggere con quanto recentemente ribadito dalla Corte costituzionale. Nella sentenza 168/2024 infatti la Consulta ha evidenziato come, ferma restando l'autonomia regionale sulla decisione della tipologia e dell'ubicazione nel territorio delle singole scuole e dei relativi plessi, spetta allo Stato, nell'ambito della sua potestà legislativa (e in particolare, appunto, delle "norme generali sull'istruzione"), la determinazione del numero di dirigenti da assegnare a ciascuna Regione e, di conseguenza, del corrispondente numero di istituzioni scolastiche (stante la necessità che ogni scuola abbia un suo dirigente). Inoltre, sempre alla luce della medesima sentenza della Consulta, appare di difficile attuazione una struttura organizzativa del personale come quella risultante dalle richieste della Regione Veneto, in cui il personale docente, pur rimanendo inquadrato nel pubblico impiego statale, verrebbe sottoposto a dirigenti appartenenti a ruoli regionali. Una simile struttura violerebbe l'articolo 117, comma 2, lettera g, della Costituzione, che

attribuisce allo Stato potestà legislativa esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa. Peraltro, la possibilità di intervenire su taluni aspetti organizzativi dell'offerta dei servizi scolastici è già consentita dall'autonomia delle istituzioni scolastiche riconosciuta a partire dagli anni '90.

Infine, qualora le competenze richieste riguardino funzioni che prevedano l'impiego di personale e altre risorse – e non siano quindi esclusivamente di natura regolamentare – e se tale personale risultasse addizionale rispetto agli organici statali, trattandosi di funzioni “aggiuntive” e non meramente “sostitutive”, la loro attuazione solleverebbe alcune questioni relative ai meccanismi di finanziamento, che meritano di essere evidenziate. E' il caso alla richiesta – che, come detto, era presente nelle pre-intese del 2018 ma non è presente nel documento del luglio 2024 – di attivare un fondo regionale per l'integrazione dell'organico, presumibilmente sia per reclutare più personale sia per riconoscere componenti salariali integrative al personale già in servizio nel territorio regionale. La costituzione di fondi regionali integrativi per il personale dell'istruzione, così come per la sanità, potrebbe alimentare forme di competizione per il reclutamento al di fuori di un disegno complessivo di programmazione, tra sistema di istruzione nazionale e sistemi regionali. Inoltre, sul piano finanziario, è ovvio che una funzione aggiuntiva, come è appunto la costituzione di fondi integrativi regionali, andrebbe finanziata con risorse proprie delle Rad, senza alcun trasferimento di fondi da parte dello Stato.

Anche in questa prospettiva è essenziale che, prima ancora dell'AD, venga finalmente data attuazione alla riforma del federalismo regionale per le funzioni diverse dalla sanità (federalismo regionale simmetrico), secondo il decreto legislativo 68/2011 di attuazione della legge 42/2009, che è da tempo sospesa in una situazione di sostanziale stallo. Elemento portante di questa riforma è la costruzione di un sistema di trasferimenti perequativi verticali/

orizzontali senza vincoli di destinazione tale da garantire: 1) per le spese regionali relative ai Lep (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale limitatamente alla spesa in conto capitale) il finanziamento integrale secondo i corrispondenti fabbisogni standard regionali e 2) per le altre spese, quelle non-Lep, la riduzione tra Regioni delle differenze dei gettiti standard attribuiti al loro finanziamento (perequazione parziale sulla capacità fiscale).

Oggi, in assenza di tale meccanismo perequativo, le regioni “ricche” raccolgono, attraverso i vari prelievi regionali, a parità di aliquote, maggiori risorse per il finanziamento delle loro funzioni extra-sanitarie di quelle “povere”, senza che queste differenze vengano eliminate, o quantomeno ridotte, attraverso trasferimenti perequativi. Senza questa perequazione sarà più facile per le regioni “ricche”, assumere, secondo lo schema dell’AD, le funzioni aggiuntive desiderate (non sostitutive di funzioni statali), potendo disporre di maggiori risorse proprie.

Riferimenti bibliografici

- [1] G. Cerea (2024), “Quantificazione del livello delle prestazioni storiche e strumenti per la definizione dei Lep: considerazioni ed esempi”, mimeo.
- [2] S. Duranti & P. Lattarulo (2024), “L'autonomia differenziata, le riforme incomplete e le nuove riforme. Possibili scenari per l'istruzione”, in Aa.Vv., *La finanza territoriale. Rapporto 2024*, Rubbettino, pp. 251-268.
- [3] G. Pisauro (2024), “Considerazioni sul tema dell'autonomia differenziata”, in Aa.Vv., *La finanza territoriale. Rapporto 2024*, Rubbettino, pp. 151-168.
- [4] A. Poggi (2024), “Il regionalismo differenziato nella “forma” del d.d.l Calderoli: alcune chiare opzioni politiche, ancora nodi che sarebbe bene sciogliere”, in *Federalismi.it*, 7 febbraio 2024.
- [5] I. Rossi & A. Zanardi (2024), “Così la Consulta rivoluziona l'autonomia differenziata”, in *lavoce.info*, 13.12.2024, <https://lavoce.info/archives/106607/cosi-la-consulta-rivoluziona-lautonomia-differenziata/>
- [6] A. Rubinacci & G. Salerno (a cura di) (2023), “Autonomia differenziata: analisi e proposte operative per l'istruzione” in *Dossier Tuttoscuola*, 28 febbraio 2023, <https://www.anisa.it/wp-content/uploads/2023/03/DossierAutonomia-DEF1.pdf>
- [7] M. Troisi (2020), “L'istruzione, una materia contesa tra Stato e Regioni”, in *Italian papers on federalism*, 3/2020, https://www.ipof.it/wp-content/uploads/2021/04/Troisi-3_2020.pdf
- [8] Ufficio parlamentare di bilancio (2023), *DDLL 615, 62 e 273 sull'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. Risposta dell'Ufficio parlamentare di bilancio alla richiesta di approfondimenti*, 20 giugno, https://www.upbilancio.it/wp-content/uploads/2023/06/Risposte-UPB-quesiti_autonomia-differenziata.pdf
- [9] A. Zanardi (2024), “Come cambia la scuola con l'autonomia differenziata”, in *Eco*, 6/2024, pp. 56-59.

PARTNER ISTITUZIONALI

CeSPEM

CENTRO STUDI DI
POLITICA ECONOMICA E MONETARIA
"MARIO ARCELLI"



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

 **LUISS**

CASMEF Centro Arcelli
per gli Studi Monetari e Finanziari

æb
ASSONEBB



FONDAZIONE
DI PIACENZA E VIGEVANO



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

BUSINESS PARTNER

IMI | CORPORATE &
INVESTMENT
BANKING
INTESA  SANPAOLO

BAT
ITALIA

Deloitte.

 **Mercer**

sara 
ti assicura

INVITALIA | **MEDIOCREDITO
CENTRALE**

SOSTENITORI

3D Works

Allianz Bank F.A.

Banca d'Italia

Banca Popolare del Cassinate

Banca Profilo

Banco Posta SGR

Confindustria Piacenza

CONSOB

EFPA - Italy

Fondazione Ave Verum

Fondazione Mario Arcelli

ISTAT

Istituto per il Credito
Sportivo e Culturale

TIM

Unicredit

Ver Capital

Per rinnovare o attivare un nuovo abbonamento
effettuare un **versamento** su:

c/c bancario n. 10187 Intesa Sanpaolo
Via Vittorio Veneto 108/b- 00187 ROMA
IBAN IT92 M030 6905 0361 0000 0010 187

intestato a: **Editrice Minerva Bancaria s.r.l.**

oppure inviare una **richiesta** a:

amministrazione@editriceminervabancaria.it

Condizioni di abbonamento ordinario per il 2025

	Rivista Bancaria Minerva Bancaria bimestrale	Economia Italiana quadrimestrale	Rivista Bancaria Minerva Bancaria + Economia Italiana
Canone Annuo Italia	€ 120,00 causale: MBI25	€ 90,00 causale: EII25	€ 170,00 causale: MBEII25
Canone Annuo Estero	€ 175,00 causale: MBE25	€ 120,00 causale: EIE25	€ 250,00 causale: MBEIE25
Abbonamento WEB	€ 70,00 causale: MBW25	€ 60,00 causale: EIW25	€ 100,00 causale: MBEIW25

L'abbonamento è per un anno solare e dà diritto a tutti i numeri usciti nell'anno.

L'Amministrazione non risponde degli eventuali disguidi postali.

I fascicoli non pervenuti dovranno essere richiesti alla pubblicazione del fascicolo successivo.

Decorso tale termine, i fascicoli disponibili saranno inviati contro rimessa del prezzo di copertina.

Prezzo del fascicolo in corso **€ 40,00 / € 10,00** digitale

Prezzo di un fascicolo arretrato (annata precedente) **€ 60,00 / € 10,00** digitale

Pubblicità

1 pagina **€ 1.000,00** - 1/2 pagina **€ 600,00**

Editrice Minerva Bancaria
COMITATO EDITORIALE STRATEGICO

PRESIDENTE

GIORGIO DI GIORGIO, Luiss Guido Carli

COMITATO

CLAUDIO CHIACCHIERINI, Università degli Studi di Milano Bicocca

MARIO COMANA, Luiss Guido Carli

ADRIANO DE MAIO, Università Link Campus

RAFFAELE LENER, Università degli Studi di Roma Tor Vergata

MARCELLO MARTINEZ, Università della Campania

GIOVANNI PARRILLO, Editrice Minerva Bancaria

MARCO TOFANELLI, Assoreti

ECONOMIA ITALIANA 2025/1

L'autonomia differenziata

Questo numero di *Economia Italiana* – guest editors **Massimo Bordignon** e **Gilberto Turati** (*Università Cattolica*) e **Leonio Rizzo** (*Università di Ferrara*) – è dedicato ai temi della “autonomia differenziata”, o del federalismo asimmetrico. Alla possibilità, cioè, che alcune funzioni attualmente svolte dallo Stato nazionale siano decentrate e attribuite ad (alcune) regioni assieme alle risorse per poterle svolgerle.

I lavori contenuti in questo volume contribuiscono al dibattito affrontando il tema da punti di vista differenziati. Si discutono gli *aspetti normativi* del decentramento alla luce anche della recente sentenza della *Corte costituzionale*, le *caratteristiche dell'offerta dei principali servizi pubblici* sul territorio, le possibilità che in specifiche singole materie maggior o minore decentramento possa condurre a maggior *efficienza*, si riflette criticamente su alcune *esperienze di decentramento*, si discute se e come la *definizione dei livelli essenziali di prestazioni (LEP)*, anche indipendentemente dal decentramento, possano migliorare l'offerta dei servizi pubblici sul territorio. Gli autori sono (nell'ordine espositivo) **M. Massa, G. Messina e R. Torrini, C.C. Losito e F. Porcelli, A. Zanardi, V. Carrieri, L.R. Pench, A. Baglioni, U. Galmarini e R. Secomandi**. Il volume si chiude con due *commenti, uno favorevole (G. Cerea), l'altro contrario (G. Pisauro)*, ai percorsi verso il federalismo differenziato, sia in termini generali che al modo con cui esso è stato perseguito in Italia negli ultimi anni.

Nel saggio introduttivo ai contenuti del volume, i curatori, dopo aver presentato e commentato i singoli saggi, lasciano al lettore la valutazione finale. Ci sono però alcuni aspetti che emergono dalla discussione che vengono sottolineati: la sentenza della Corte costituzionale ha (giustamente) molto circoscritto gli spazi possibili per l'autonomia differenziata; le richieste di decentramento devono essere giustificate, tenendo conto che l'attuale distribuzione della spesa del settore pubblico sul territorio non riflette né aspetti di efficienza né di equità; i LEP possono giocare un ruolo importante nel migliorare l'allocazione dell'intervento pubblico sul territorio, anche indipendentemente dall'autonomia differenziata, ma devono essere ben definiti e soprattutto attuati da parte del settore pubblico. Infine, il dibattito può essere l'occasione per rivedere alcune bizzarre conclusioni del regionalismo italiano, quale la convinzione che il federalismo fiscale si faccia con le compartecipazioni o che il governo non possa usare trasferimenti vincolati agli enti locali per sostenere politiche nazionali.

ECONOMIA ITALIANA nasce nel 1979 per approfondire e allargare il dibattito sui nodi strutturali e i problemi dell'economia italiana, anche al fine di elaborare adeguate proposte strategiche e di *policy*. L'Editrice Minerva Bancaria è impegnata a portare avanti questa sfida e a fare di *Economia Italiana* il più vivace e aperto strumento di dialogo e riflessione tra accademici, *policy makers* ed esponenti di rilievo dei diversi settori produttivi del Paese.